IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam et legem requirent ex ore eius; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH., II.

QUINTA SERIE - Vol. VIII

(48° della intera Collezione).

ROMA (17)

DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontifici

PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)

1936

IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXI - Serie V - Vol. VIII - Fasc. I - Gennaio 1936

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Enciclica "Ad catholici sacerdotii" (1).

Sin da quando, per arcano disegno della divina Provvidenza, Ci vedemmo sollevati a questo supremo vertice del sacerdozio cattolico, non abbiamo mai cessato di rivolgere le Nostre cure più sollecite e più affettuose a quelli tra gli innumerevoli figli che Dio Ci ha dati, i quali, insigniti del carattere sacerdotale, hanno la missione di essere « il sale della terra e la luce del mondo », e in modo ancora più speciale ai dilettissimi giovani che si vanno educando all'ombra del santuario e si preparano a questa nobilissima missione.

Negli stessi primi mesi del Nostro Pontificato, prima ancora di rivolgere la Nostra solenne parola a tutto l'Orbe cattolico, Ci demmo premura con la Lettera Apostolica *Officiorum omnium* del 1° agosto 1922 indirizzata al diletto Figlio Nostro, Prefetto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, di tracciare le direttive, a cui deve ispirarsi la formazione sacerdotale dei giovani leviti. Ed ogni qualvolta la pastorale sollecitudine Ci muove a considerare più in particolare gli interessi e i bisogni della Chiesa, la Nostra attenzione prima di ogni altra cosa si dirige ai sacerdoti e ai chierici, che formano sempre l'oggetto principale delle Nostre cure.

Di questo Nostro speciale interessamento per il sacerdozio sono prova eloquente i numerosi Seminari che abbiamo o eretti dove ancora non erano, o forniti, non senza grande dispendio, di nuove sedi ampie e decorose, o meglio provveduti di mezzi e di persone onde possano più degnamente raggiungere l'alto loro scopo.

Se poi in occasione del Nostro giubileo sacerdotale abbiamo consentito che ne fosse solennemente festeggiata la fausta ricorrenza e con paterno compiacimento abbiamo secondato le manifestazioni di filiale affetto che Ci venivano da tutte le parti del mondo, ciò fu perchè,

(1) L' « Osservatore Romano » del 25 dicembre 1935 pubblica questa mirabile enciclica, di cui diamo qui la prima parte; per il commento ci rimettiamo a quanto abbiamo già scritto e scriveremo sotto la rubrica di ascetica sacerdotale.

più che come un ossequio alla Nostra persona, consideravamo quella celebrazione come una doverosa esaltazione della dignità e del carattere sacerdotale.

E anche la riforma degli studi nelle Facoltà ecclesiastiche, da Noi decretata con la Costituzione Apostolica *Deus scientiarum Dominus* del 24 maggio 1931, fu da Noi voluta col precipuo intento di accrescere ed elevare sempre più la cultura e la dottrina dei sacerdoti.

La missione sacerdotale.

Ma è questo un argomento di tanta e così universale importanza che Ci sembra opportuno di trattarne più di proposito in questa Nostra Lettera Enciclica, affinchè non solamente quelli che già posseggono il dono inestimabile della fede, ma anche quanti con rettitudine e sincerità di cuore vanno in cerca della verità, riconoscano la sublimità del sacerdozio cattolico e la sua provvidenziale missione nel mondo, e sopratutto la riconoscano e la apprezzino quelli che ad essa sono chiamati: argomento particolarmente opportuno alla fine di quest'anno che a Lourdes, ai candidi raggi dell'Immacolata e fra i fervori dell'ininterrotto triduo Eucaristico ha visto il sacerdozio cattolico, di ogni lingua e di ogni rito, circonfuso di luce divina nello splendido tramonto del Giubileo della Redenzione dall'Urbe esteso all'Orbe cattolico; di quella Redenzione, della quale i Nostri cari e venerati sacerdoti sono i ministri, mai tanto operosi e benefici quanto in questo Anno Santo straordinario, in cui, come dicemmo nella Costituzione Apostolica *Quod nuper*, si è pure celebrato il XIX centenario della Istituzione del Sacerdozio.

E con ciò, mentre questa armonicamente s'innesta alle Nostre precedenti Encicliche, con cui abbiamo voluto proiettare la luce della dottrina cattolica sui più gravi problemi che travagliano la vita moderna, sentiamo pure di dare a quegli stessi Nostri solenni ammaestramenti un opportuno complemento. Difatti il sacerdote è per vocazione e mandato divino il precipuo apostolo e l'indefesso promotore dell'educazione cristiana della gioventù; il sacerdote in nome di Dio benedice il matrimonio cristiano e ne difende la santità ed indissolubilità contro gli attentati e le deviazioni suggerite dalla cupidigia e dalla sensualità; il sacerdote porta il più valido contributo alla soluzione o almeno alla mitigazione dei conflitti sociali, predicando la fratellanza cristiana, a tutti ricordando i mutui doveri della giustizia e della carità evangelica, pacificando gli animi inaspriti dal disagio morale ed economico, additando ai ricchi e ai poveri gli unici beni a cui tutti possono e devono aspirare; il sacerdote finalmente è il più efficace banditore di quella crociata di espiazione e di penitenza, a cui abbiamo invitato tutti i

buoni per riparare le bestemmie, le turpitudini e i delitti, che disonorano l'umanità nell'ora che volge, un'ora che come poche altre nella storia ha tanto bisogno della Misericordia divina e de' suoi perdoni. E i nemici della Chiesa ben sanno l'importanza vitale del sacerdozio, contro cui appunto, come abbiamo già lamentato per il Nostro diletto Messico, dirigono prima di tutto i loro colpi, per toglierlo di mezzo e sgombrarsi la via alla sempre desiderata e mai ottenuta distruzione della Chiesa stessa.

Alter Christus.

Il genere umano sentì sempre il bisogno di avere dei sacerdoti degli uomini cioè che per missione ufficiale loro affidata fossero i mediatori tra Dio e gli uomini, e a questa mediazione interamente consacrati, ne facessero il compito della loro vita: deputati ad offrire a Dio pubbliche preghiere e sacrifici a nome della società, che pur essa in quanto tale ha l'obbligo di rendere a Dio culto pubblico e sociale, di riconoscere in Lui il suo supremo Signore e primo principio, tendere a Lui come ad ultimo fine, ringraziarLo, propiziarLo. Difatti presso i popoli, di cui conosciamo gli usi, purchè non costretti dalla violenza ad andar contro le leggi più sacre della natura umana, si trovano dei sacerdoti, quantunque spesso al servizio di false divinità: dovunque si professa una religione, dovunque si ergono altari, là vi è anche un sacerdozio, circondato da speciali mostre di onore e di venerazione.

Ma ai fulgori della rivelazione divina il sacerdote apparisce rivestito di una dignità di gran lunga maggiore, della quale è lontano annuncio la misteriosa, veneranda figura di Melchisedech, sacerdote e re, che San Paolo rievoca con riferimento alla persona e al sacerdozio di Gesù Cristo stesso.

Il sacerdote, secondo la magnifica definizione che ne dà lo stesso San Paolo, è bensì un uomo « preso di mezzo agli uomini », ma « costituito a vantaggio degli uomini per i loro rapporti con Dio »: il suo ufficio non ha per oggetto le cose umane e transitorie, per quanto sembrino alte e pregevoli, ma le cose divine ed eterne; cose, che possono essere per ignoranza derise e disprezzate, che possono anche venire osteggiate con malizia e furore diabolico, come una triste esperienza lo ha spesso provato e lo prova pur oggi, ma che stanno sempre al primo posto nelle aspirazioni individuali e sociali dell'umanità, la quale sente irresistibilmente di essere fatta per Iddio e di non potersi riposare se non in Lui.

Nella legge Mosaica al sacerdozio, istituito per disposizione divino–positiva promulgata da Mosè sotto l'ispirazione di Dio, vengono minutamente assegnati i compiti, le mansioni, i riti determinati. Sembra che Dio nella sua sollecitudine volesse nella mente ancora primitiva

del popolo ebreo imprimere una grande idea centrale che, nella storia del popolo eletto, irradiasse la sua luce su tutti gli avvenimenti, le leggi, le dignità, gli uffici: il sacrificio e il sacerdozio; perchè, per la fede nel futuro Messia, diventasse fonte di speranza, di gloria, di forza, di liberazione spirituale. Il tempio di Salomone, mirabile per ricchezza e splendore e ancor più mirabile ne' suoi ordinamenti e ne' suoi riti, eretto all'unico vero Dio come tabernacolo della divina Maestà sulla terra, era pure un altissimo poema cantato a quel sacrificio e a quel sacerdozio che, quantunque ombra e simbolo, racchiudevano tanto mistero da far inchinare riverente il vincitore Alessandro Magno davanti alla ieratica figura del Sommo Sacerdote; e Dio stesso faceva sentire l'ira sua all'empio re Baldassarre, perchè gozzovigliando aveva profanato i vasi sacri del tempio. Eppure quell'antico sacerdozio non traeva la sua più grande maestà e gloria se non dall'essere una prefigurazione del sacerdozio cristiano, del sacerdozio del nuovo ed eterno Testamento confermato col Sangue del Redentore del mondo, di Gesù Cristo vero Dio e vero uomo!

L'Apostolo delle Genti scultoriamente compendia quanto si può dire intorno alla grandezza, alla dignità e ai compiti del sacerdozio cristiano, con queste parole: « Così ci consideri ognuno come ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio ». Il sacerdote è ministro di Gesù Cristo; è dunque strumento nelle mani del divin Redentore per la continuazione dell'opera sua redentrice in tutta la sua mondiale università e divina efficacia, per la continuazione di quell'opera mirabile che trasformò il mondo; anzi il sacerdote, come ben a ragione si suol dire, è davvero « *alter Christus* » perchè continua in qualche modo Gesù Cristo stesso: « Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi », continuando anch'esso come Gesù a dare, secondo il canto angelico, « gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà ».

Poteri ineffabili.

E in primo luogo, come insegna il Concilio di Trento, Gesù Cristo nell'ultima Cena istituì il sacrificio ed il sacerdozio della Nuova Alleanza: « . . . Egli adunque, Dio e Signore nostro, benchè stesse per offrire se medesimo una volta sola a Dio Padre mediante la morte sull'altare della croce, per operarvi una redenzione eterna, tuttavia, poichè il suo sacerdozio non doveva estinguersi con la sua morte, nell'ultima Cena, nella notte in cui veniva tradito, per lasciare alla diletta sua sposa la Chiesa un sacrificio visibile, come è richiesto dalla natura degli uomini, col quale venisse rappresentato quel sacrificio cruento che doveva operarsi una volta sola sulla croce, e affinchè di quel sacrificio rimanesse il ricordo in perpetuo e venisse applicata l'efficacia

per la remissione delle colpe che da noi si commettono ogni giorno, dichiarandosi costituito sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedech, offrì a Dio Padre il Corpo e il Sangue suo sotto le specie di pane e di vino e sotto le apparenze di queste medesime cose, diede a gustare quel Corpo e quel Sangue divino agli Apostoli cui allora costituiva sacerdoti del Nuovo Testamento, e con le parole: *Fate questo in memoria di me*, comandò agli stessi Apostoli e ai loro successori nel sacerdozio di offrire quella medesima oblazione.

E da allora, gli Apostoli e i loro successori nel sacerdozio cominciarono ad inalzare verso il cielo quella « oblazione monda » predetta da Malachia, per la quale il nome di Dio è grande tra le genti e che, offerta ormai in ogni parte della terra e in ogni ora del giorno e della notte, continuerà ad offrirsi perennemente sino alla fine del mondo: vera azione sacrificale, e non meramente simbolica, che ha una reale efficacia per la riconciliazione dei peccatori con la Divina Maestà: « poichè il Signore, placato da una tale oblazione, concedendo la grazia e il dono della penitenza, rimette le colpe e i peccati anche gravissimi ». La ragione di ciò la indica lo stesso Concilio Tridentino con queste parole: « Una sola e medesima è la vittima, e Colui che ora la offre mediante il ministero dei sacerdoti, è quello stesso che allora offrì se medesimo sulla Croce, essendone diverso soltanto il modo ».

Donde apparisce luminosamente l'ineffabile grandezza del sacerdote umano, che ha il potere sullo stesso Corpo di Gesù Cristo, rendendolo presente sui nostri altari, ed offrendolo in nome di Cristo stesso, vittima infinitamente grata alla Divina Maestà. « Mirabili cose sono queste, – esclama giustamente San Giovanni Crisostomo, – cose mirabili e piene di stupore ! ».

Oltre questo potere che esercita sul corpo reale di Cristo, il sacerdote ha ricevuto altri poteri eccelsi e sublimi sul corpo mistico di Lui. Non abbiamo bisogno, Venerabili Fratelli, di dilungarCi ad esporre questa bella dottrina del corpo mistico di Gesù Cristo, così cara a San Paolo; questa bella dottrina, che ci mostra la persona del Verbo fatto carne insieme con tutti i suoi fratelli, ai quali giunge l'influsso soprannaturale che da Lui deriva, formanti con Lui come Capo un solo corpo di cui essi sono le membra. Orbene il sacerdote è costituito « dispensatore dei misteri di Dio » in favore di queste membra del corpo mistico di Gesù Cristo, ministro ordinario com'è di quasi tutti i Sacramenti, che sono i canali attraverso i quali scorre a beneficio dell'umanità la grazia del Redentore. Il cristiano, quasi ad ogni passo importante della sua mortale carriera, trova al suo fianco il sacerdote in atto di comunicargli o accrescergli col potere ricevuto da Dio questa grazia, che è la vita soprannaturale dell'anima. Appena nasce alla vita del tempo, il sacerdote lo rigenera col battesimo ad una vita più nobile e più pre-

ziosa, la vita soprannaturale, e lo fa figlio di Dio e della Chiesa di Gesù Cristo; per fortificarlo a combattere generosamente le lotte spirituali, un sacerdote rivestito di speciale dignità lo fa soldato di Cristo nella cresima; appena è capace di discernere ed apprezzare il Pane degli Angeli, il sacerdote glielo porge, cibo vivo e vivificante disceso dal cielo; se caduto, il sacerdote lo rialza in nome di Dio e con Lui lo riconcilia per mezzo della penitenza; se Iddio lo chiama a formarsi una famiglia ed a collaborare con Lui alla trasmissione della vita umana nel mondo per aumentare prima il numero dei fedeli sulla terra e poi quello degli eletti nel cielo, il sacerdote è là a benedire le sue nozze e il suo casto amore; e quando il cristiano, giunto alla soglia dell'eternità, ha bisogno di forza e di coraggio prima di presentarsi al tribunale del Giudice divino, il sacerdote si china sulle membra doloranti dell'infermo e lo riconsacra e conforta con l'Olio santo. Dopo di aver così accompagnato il cristiano attraverso il pellegrinaggio terreno fino alle porte del Cielo, il sacerdote ne accompagna il corpo alla sepoltura con i riti e le preci della speranza immortale, e ne segue l'anima sino oltre le soglie dell'eternità per aiutarla coi suffragi cristiani, se mai abbisognasse ancora di purificazione e di refrigerio. Così dalla culla alla tomba, anzi sino al Cielo, il sacerdote è accanto ai fedeli, guida, conforto, ministro di salute, distributore di grazia e di benedizioni.

Ministri del perdono.

Ma fra tutti questi poteri che il sacerdote ha sul corpo mistico di Cristo, a vantaggio dei fedeli, uno ve n'è sul quale non possiamo contentarCi del semplice accenno testè fatto: quella potestà, « che Iddio non ha data nè agli Angeli nè agli Arcangeli », come dice San Giovanni Crisostomo, la potestà cioè di rimettere i peccati: « A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi, ed a chi li riterrete saranno ritenuti ». Potestà formidabile tanto propria di Dio, che la stessa umana superbia non poteva comprendere fosse possibile che venisse comunicata all'uomo: « Chi può rimettere i peccati, se non il solo Dio ? » e vedendola esercitata da un semplice uomo qual'è il sacerdote, c'è davvero da chiedersi, non per scandalo farisaico, ma per riverente stupore di tanta dignità: « Chi è costui, che rimette anche i peccati ? » Ma appunto l'Uomo-Dio, che aveva ed ha « sulla terra il potere di rimettere i peccati », l'ha voluto trasmettere ai suoi sacerdoti per venir incontro con divina liberalità e misericordia a quel bisogno di purificazione morale che è insito alla coscienza umana. Quale conforto per l'uomo colpevole, trafitto dal rimorso e pentito, udire la parola del sacerdote che in nome di Dio gli dice: « Io ti assolvo dai tuoi peccati ! » E l'udirla dalla bocca di uno che a sua volta avrà bisogno egli pure di chiederla

per sè ad un altro sacerdote, non solo non avvilisce il dono misericordioso, ma lo fa apparire più grande, facendoci meglio intravedere, attraverso la fragile creatura, la mano di Dio, per la cui virtù si opera il portento. Ed è perciò che, – per usare le parole di un illustre scrittore (il Manzoni), il quale tratta anche di cose sacre con una competenza rara a trovarsi in un laico, – « quando un sacerdote, fremendo in ispirito della sua indegnità e dell'altezza delle sue funzioni, ha stese sul nostro capo le sue mani consacrate; quando, umiliato di trovarsi il dispensatore del Sangue dell'alleanza, stupito ogni volta di proferire parole che dànno la vita, peccatore ha assolto un peccatore, noi alzandoci da' suoi piedi, sentiamo di non aver commessa una viltà . . . Siamo stati ai piedi di un uomo che rappresentava Gesù Cristo . . . ci siamo stati per acquistare la qualità di liberi e di figliuoli di Dio ».

E tali poteri eccelsi, conferiti al sacerdote in uno speciale sacramento a ciò ordinato, non sono in lui transitori e passeggeri, ma stabili e perpetui, congiunti come sono ad un carattere indelebile impresso nell'anima sua, per cui è diventato « sacerdos in aeternum », a similitudine di Colui del cui eterno sacerdozio è fatto partecipe: carattere, che il sacerdote, anche tra le più deplorevoli aberrazioni in cui per umana fragilità può cadere, non potrà mai cancellare dall'anima sua. Ma insieme con questo carattere e con questi poteri il sacerdote per il sacramento dell'Ordine riceve nuova e speciale grazia con speciali aiuti, per i quali, se con la sua libera e personale cooperazione fedelmente asseconderà l'azione divinamente potente della grazia stessa, egli potrà degnamente assolvere tutti gli ardui doveri dello stato sublime a cui fu chiamato e portare, senza restarne oppresso, quelle formidabili responsabilità inerenti al ministero sacerdotale, che fecero tremare perfino i più forti atleti del sacerdozio cristiano, come un San Giovanni Crisostomo, Sant' Ambrogio, San Gregorio Magno, San Carlo e tanti altri.

Apostolo della verità e della carità.

Ma il sacerdote cattolico è ministro di Cristo e dispensatore dei misteri di Dio anche con la parola, con quel « ministero della parola » che è un diritto inalienabile e insieme un dovere imprescrittibile impostogli da Gesù Cristo medesimo: « Andate adunque e ammaestrate tutte le genti, . . . insegnando loro di osservare tutto quello che vi ho comandato ». La Chiesa di Cristo, depositaria e custode infallibile della divina rivelazione, per mezzo dei suoi sacerdoti sparge i tesori delle celesti verità, predicando Colui che è « luce vera, che illumina ogni uomo che viene a questo mondo », spargendo con divina profusione quel seme, piccolo e disprezzato allo sguardo profano del mondo, ma che, come l'evangelico grano di senapa, ha in sè la virtù di mettere

radici salde e profonde nelle anime sincere e sitibonde di verità e di renderle, come alberi robusti, incrollabili anche tra le più forti bufere.

In mezzo alle aberrazioni dell'umano pensiero ebbro di una falsa libertà da ogni legge e da ogni freno, in mezzo alla corruzione spaventevole dell'umana malizia, si erge faro luminoso la Chiesa, che condanna ogni deviazione a destra o a sinistra della verità, che indica a tutti e a ciascuno la via diritta da seguire; e guai se anche questo faro, non diciamo si spegnesse, il che è impossibile per le promesse infallibili su cui è basato, ma venisse impedito dal diffondere largamente i suoi raggi benefici! Già vediamo coi nostri occhi dove abbia condotto il mondo l'aver rigettato superbamente la divina rivelazione e l'aver seguito, sia pure sotto lo specioso titolo di scienza, false teorie filosofiche e morali. Che se nella china dell'errore e del vizio non si è ancora caduti più in basso, lo si deve ai raggi della verità cristiana che sono pur sempre diffusi nel mondo. Orbene la Chiesa esercita il suo « ministero della parola » per mezzo dei sacerdoti, distribuiti sapientemente per i vari gradi della sacra gerarchia, ch'essa invia in ogni plaga, banditori indefessi della buona novella che sola può conservare o portare o far risorgere la vera civiltà. La parola del sacerdote, scende nelle anime ed arreca loro luce e conforto; la parola del sacerdote, anche in mezzo al turbine delle passioni, si eleva serena ed annuncia impavida la verità e inculca il bene: quella verità che rischiara e risolve i più gravi problemi della vita umana; quel bene che nessuna sventura, nemmeno la morte, può togliere, che la morte anzi assicura e rende immortale.

Se poi si considerino ad una ad una le verità stesse che il sacerdote deve più spesso inculcare per essere fedele ai doveri del suo ministero, e se ne ponderiamo l'intima forza, ben si comprende quanto sia grande e benefico, per l'elevazione morale e la pacificazione e tranquillità sociale dei popoli, l'influsso del sacerdote: quando per esempio ricorda ai grandi e ai piccoli la fugacità della vita presente, la caducità dei beni terreni, il valore dei beni spirituali e dell'anima immortale, la severità dei divini giudizi, la santità incorruttibile dell'occhio divino che scruta i cuori di tutti e « renderà a ciascuno secondo il suo operato ». Nulla di più acconcio che questi ed altri simili insegnamenti per temperare quella febbrile avidità di godimenti, quella sfrenata cupidigia dei beni temporali, che degradano oggi tante anime e spingono le varie classi della società a combattersi come nemiche anzichè aiutarsi a vicenda con la mutua collaborazione. In mezzo poi al cozzo di tanti egoismi, nel divampare di tanti odii, fra tanti cupi disegni di vendetta, nulla di più opportuno e di più efficace che proclamare alto il « comandamento nuovo » di Gesù, il precetto della carità la quale si estende a tutti, non conosce barriere nè confini di nazioni o di popoli, non eccettua neppure il nemico.

Una gloriosa esperienza di ormai venti secoli dimostra tutta l'efficacia salutare della parola sacerdotale, che essendo eco fedele e ripercussione di quella « parola di Dio » che « è viva ed efficace e più tagliente di qualunque spada a due tagli », anch'essa arriva « sino alla divisione dell'anima e dello spirito », suscita eroismi di ogni genere, in ogni classe e in ogni luogo, e crea l'azione disinteressata dei cuori più generosi. Tutti i benefici che la civiltà cristiana ha portato nel mondo si devono, almeno nella loro radice, alla parola e all'opera del sacerdozio cattolico. E tale passato basterebbe da sè a dare affidamento anche per l'avvenire, se non avessimo « una parola più sicura » nelle promesse infallibili di Cristo.

Anche l'opera missionaria, che manifesta in maniera così luminosa la potenza di espansione di cui per divina virtù è dotata la Chiesa, è promossa ed attuata principalmente dal sacerdote, che, pioniere di fede e di carità, a costo di innumerevoli sacrifici, estende e dilata il Regno di Dio sulla terra.

Fra Dio e gli uomini.

Il sacerdote finalmente, continuando anche in ciò la missione di Cristo, il quale « passava la notte pregando Dio » e « sempre vive ad intercedere per noi », come pubblico ed ufficiale intercessore dell'umanità presso Dio, ha l'incarico e il mandato di offrire a Dio in nome della Chiesa non solo il sacrificio propriamente detto, ma anche il « sacrificio della lode » con la preghiera pubblica ed ufficiale; egli, con salmi, preci e cantici tolti in gran parte dai Libri ispirati, paga a Dio ogni giorno a più riprese questo doveroso tributo di adorazione e compie questo necessario ufficio d'impetrazione per l'umanità, oggi più che mai afflitta e più che mai bisognosa di Dio. Chi può dire quanti castighi la preghiera sacerdotale allontana dal capo dell'umanità prevaricatrice e quanti benefici le procura ed ottiene? Se la preghiera anche privata ha promesse divine così magnifiche e così solenni, come quelle che Gesù Cristo le ha fatto, quanto più potente sarà la preghiera innalzata *ex officio* in nome della Chiesa, diletta Sposa del Redentore? E il cristiano, anche se troppo spesso immemore di Dio nella prosperità, conserva nel fondo dell'animo suo la fiducia nella preghiera, sente che la preghiera può tutto e, quasi per santo istinto, in ogni frangente, in ogni pericolo privato o pubblico ricorre con singolare fiducia alla preghiera sacerdotale. Ad essa domandano conforto gli sventurati di ogni specie; ad essa si ricorre per implorare l'aiuto divino nelle varie vicende di questo terreno esilio. Veramente « il sacerdote sta nel mezzo tra Dio e l'umana natura, da una parte arrecando a noi i benefici di Dio, dall'altra presentando a Dio le nostre preghiere, riconciliandoceLo se adirato ».

Del resto, come accennavamo fin da principio, i nemici stessi della Chiesa, a modo loro, mostrano di sentire tutta la dignità e l'importanza del sacerdozio cattolico dirigendo contro questo i loro primi e più feroci colpi, ben sapendo quanto sia intimo il nesso che intercede tra la Chiesa e i suoi sacerdoti. I più accaniti nemici del sacerdozio cattolico sono oggi i nemici stessi di Dio: ecco un titolo di onore che rende il sacerdozio più degno di rispetto e di venerazione.

(*Continua*).

LEGISLAZIONE CONCORDATARIA

R. D. 26 settembre 1935-XIII, n. 2032 (in *Gazz. uff.*, 5 dicembre, n. 283). — **Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni dei patrimoni destinati a fini di culto, approvato con R. D. 2 dicembre 1929, n. 2262.**

ART. 1. All'art. 33 del regolamento approvato con Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, è sostituito il seguente:

« Salvo quanto dispone l'art. 15 della legge 27 maggio 1929, numero 848, per la rappresentanza giuridica delle chiese, riservata, a tutti gli effetti, agli ordinari diocesani ed ai sacerdoti legittimamente preposti alle chiese stesse, i consigli di amministrazione o fabbricerie di cui all'art. 29, lett. *a*, capoverso, del Concordato, provvedono, ove esistano, alla manutenzione e ai restauri delle chiese e degli stabili annessi, compresa eventualmente la casa canonica, e all'amministrazione dei beni patrimoniali e avventizi a ciò destinati.

« Provvedono anche all'amministrazione dei beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda la erogazione delle relative rendite, il disposto dell'art. 39 del presente regolamento.

« Per beni avventizi, ai sensi del primo comma del presente articolo, s'intendono soltanto le somme espressamente offerte e riscosse per la fabbrica della chiesa ».

ART. 2. All'art. 34 del citato regolamento è sostituito il seguente:

« La costituzione di nuove fabbricerie è facoltativa a giudizio dell'ordinario diocesano.

« Per altro, salvo il disposto del quinto comma del presente articolo, tutte le fabbricerie, dovunque costituite, comprese quelle già disciplinate da disposizioni in vigore negli Stati preesistenti all'unificazione del regno e quelle posteriori al Concordato, sono sottoposte alle norme della legge 27 maggio 1929, n. 848, e del presente regolamento.

« Le singole fabbricerie possono essere rette da particolari regolamenti redatti in conformità delle norme indicate nel precedente comma ed approvati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno sentito l'ordinario diocesano.

« Alle predette norme devono essere, ove occorra, coordinati, mediante opportuna revisione, gli speciali regolamenti ora in vigore.

« Non sono considerate come fabbricerie agli effetti della legge 27 maggio 1929, n. 848, e del presente regolamento, le commissioni che coadiuvano, senza voto deliberativo, l'ordinario diocesano o il parroco o il rettore, quali amministratori delle rispettive chiese, nonchè le deputazioni dei capitoli, composte esclusivamente di ecclesiastici.

« L'ordinario diocesano può proporre, nei congrui casi, il raggruppamento di più fabbricerie, ai termini dell'art. 15 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e la soppressione delle fabbricerie delle chiese che non dispongano di beni patrimoniali redditizi per la fabbrica.

« I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno ».

ART. 3. All'art. 35 del citato regolamento è sostituito il seguente:

« Le fabbricerie sono composte di almeno cinque e non più di sette membri.

« Le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali che siano dichiarate monumento nazionale sono sempre composte di sette membri.

« Il numero dei componenti di ogni fabbriceria è determinato nell'apposito regolamento, od anche separatamente, con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, sentito l'ordinario diocesano.

« Salvo quanto dispone il successivo art. 47, circa le attribuzioni di vigilanza e tutela spettanti all'ordinario diocesano, fa parte di diritto della fabbriceria, per le chiese cattedrali, un rappresentante dell'ordinario medesimo, da lui liberamente nominato, e, per le altre, il parroco o il rettore, secondo che si tratti di chiesa parrocchiale o semplice.

« Gli altri membri sono scelti fra le persone pie e probe del comune professanti la religione cattolica e sono nominati con decreto del ministro per l'interno, per le chiese cattedrali e per quelle che siano dichiarate monumento nazionale, e con decreto del prefetto della provincia per le altre.

« Per le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali che siano dichiarate monumento nazionale, quattro dei componenti sono scelti dal prefetto, sentito l'ordinario diocesano, e due sono designati dall'ordinario diocesano.

« Per le altre fabbricerie tutti i componenti non di diritto sono nominati su proposta dell'ordinario diocesano.

« Il presidente della fabbriceria è nominato fra i membri della medesima, compresi quelli di diritto, con decreto del ministro per l'interno

o del prefetto, secondo la competenza stabilita nel quinto comma del presente articolo.

« Per le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali dichiarate monumento nazionale, alla scelta del presidente, provvede direttamente il ministro per l'interno; per tutte le altre fabbricerie il presidente è proposto dall'ordinario diocesano.

« La fabbriceria nomina nel proprio seno un tesoriere.

« Tutti i membri non di diritto, compresi il presidente e il tesoriere, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

« Tutti i componenti prestano l'opera loro gratuitamente ».

ART. 4. Gli articoli 37 e 38 del citato regolamento sono abrogati.

ART. 5. All'art. 39 del citato regolamento è sostituito il seguente:

« Spetta alla fabbriceria:

« *a*) promuovere dal rappresentante giuridico della chiesa la tutela dei diritti relativi ai beni destinati alla fabbrica della chiesa stessa;

« *b*) provvedere, entro i limiti dei mezzi disponibili, alle spese di manutenzione, restauro, assicurazione, decorazione e abbellimento della chiesa, del campanile e degli stabiliti annessi, compresa eventualmente la casa canonica, e alle spese per l'organo, il pulpito, i confessionali, le campane e l'eventuale impianto del loro azionamento elettrico, i banchi e altre suppellettili della chiesa e della sagrestia, e a tutte quelle altre spese che, secondo lo speciale regolamento della fabbriceria o le consuetudini locali o in base a particolari fondazioni, debbano gravare sui fondi destinati alla fabbrica.

« È esclusa ogni ingerenza della fabbriceria nella erogazione delle rendite patrimoniali destinate per statuto o consuetudine o per volontà di fondatori o benefattori a spese di officiatura e di culto.

« Dette rendite debbono figurare nel bilancio fra le partite di giro ed essere annualmente versate, secondo i casi, all'ordinario diocesano o al parroco o rettore della chiesa per l'erogazione.

« Delle rendite con destinazione indeterminata o promiscua deve essere conservata la quota media percentuale effettivamente impiegata per gli scopi predetti, secondo le risultanze dei conti consuntivi resi dalla data dell'entrata in vigore del Concordato al 31 dicembre 1934 ».

ART. 6. Alla lettera *a* dell'art. 40 del citato regolamento, dopo le parole « quanto manuali » sono aggiunte le seguenti parole « e le offerte per il culto ».

ART. 7. L'art. 42 del citato regolamento è abrogato.

ART. 8. All'art. 43 del citato regolamento sono sostituiti i due articoli seguenti:

« Art. 43. — Il presidente forma e sottopone al consiglio il bilancio preventivo, provvede alla erogazione delle spese inscritte in bilancio e di quelle altre alle quali sia espressamente autorizzato dalla fabbriceria,

esegue le deliberazioni di quest'ultima e prende di sua iniziativa quelle di urgenza, salvo a riferirne per la ratifica nella prima adunanza successiva alla fabbriceria.

« Spetta all'ordinario diocesano, parroco, rettore o altro sacerdote legittimamente preposto alla chiesa, di provvedere alla tutela dei diritti relativi ai beni della chiesa e di compiere gli atti conservativi di tali diritti, presi, ove occorra, per i beni amministrati a norma dell'art. 33 del presente regolamento, dalla fabbriceria, gli opportuni accordi con la fabbriceria medesima.

« Il bilancio preventivo è formato ogni tre anni, quando la rendita patrimoniale netta destinata alla fabbrica della chiesa sia inferiore a lire 30.000 annue; è formato annualmente, quando la rendita raggiunga il limite predetto.

« Art. 43 *bis*. — Il presidente convoca la fabbriceria tutte le volte che lo reputi necessario o quando la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei componenti.

« I fabbricieri sono tenuti ad intervenire alle adunanze.

« Quando, senza giustificato motivo, non intervengano per tre adunanze consecutive, sono dichiarati dimissionari e devono essere sostituiti ».

Art. 9. Nel primo comma dell'art. 44 del citato regolamento alle parole « appartenenti alla chiesa », sono sostituite le seguenti parole: « amministrati dalla fabbriceria, a norma dell'art. 33 ».

Art. 10. Alla disposizione di cui alla lettera *a* dell'art. 45 del citato regolamento è sostituita la seguente:

« *a*) delibera al principio di ogni triennio oppure ogni anno, secondo la distinzione di cui nel terzo comma dell'art. 43, il bilancio preventivo ed annualmente il conto consuntivo ».

Allo stesso art. 45 è aggiunto il seguente comma:

« Le nuove opere che non siano di ordinaria manutenzione debbono essere deliberate col voto favorevole del rappresentante dell'ordinario diocesano o del parroco o del rettore, secondo che si tratti di chiesa cattedrale, parocchiale o semplice ».

Art. 11. All'art. 46 del citato regolamento è sostituito il seguente:

« Il presidente della fabbriceria presenta al prefetto della provincia in triplice esemplare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, non appena deliberati dalla fabbriceria.

« Il prefetto li comunica per il parere e le eventuali osservazioni all'ordinario diocesano e provvede su di essi e sulle osservazioni eventualmente presentate dall'ordinario predetto.

« Qualora il prefetto ritenga di dovere apportare variazioni al bilancio o al conto, ne dà preventiva notizia, oltre che alla fabbriceria, anche all'ordinario diocesano per i suoi eventuali rilievi.

« Copia del bilancio e del conto, dopo approvati dal prefetto, è inviata dalla prefettura all'ordinario diocesano.

« Contro il provvedimento prefettizio è ammesso il ricorso al ministro per l'interno entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento medesimo ».

Art. 12. Negli articoli 48, secondo comma, e 49, primo comma, del citato regolamento, alle parole: « d'intesa con l'autorità ecclesiastica », sono sostituite le parole: « sentita l'autorità ecclesiastica » (1).

STUDI

I rettori di chiese.

(Continuazione).

Potestà del rettore e del cappellano.

11. Nella chiesa loro debitamente affidata, tanto il rettore quanto il cappellano possono « divina officia etiam sollemnia celebrare ». Canone 482.

Col nome di offici solenni s'intendono: *a*) Messa solenne funebre e di Santo; *b*) tridui e novenari; *c*) vespri cantati; *d*) processioni interne; *e*) quarantore e ore di adorazione; *f*) primi venerdì e sabati del Santo Rosario; *g*) benedizioni e distribuzioni delle candele, delle ceneri e delle palme; *h*) le funzioni della Settimana Santa (2).

12. Tale dritto è limitato da tre clausole:

A) « Salvis legitimis fundationis legibus », canone 482; per cui se, ad esempio, gli statuti della confraternita, dell'associazione ecc. determinano quelle tali funzioni e in quelle date occasioni dell'anno, il sacerdote, se cappellano e non rettore, di solo suo arbitrio, nulla può togliere, mutare, aggiungere; ma deve prima interpellare gli aventi causa.

13. In quanto all'introduzione di nuove pratiche religiose bisogna sempre essere cauti e andare... a rilento.

Norma generale: quanto praticasi già in una chiesa vicina, non è opportuno nè *lecito* ricopiarlo e farne una seconda edizione.

Più che lo zelo delle anime e della gloria di Dio, altra potrebbe essere la molla che spinge: un qualche interesse materiale della chiesa o proprio. Sappiasi che in alto non garba quello zelo, che pur lontanamente si presterebbe a fare ingenerare il minimo sospetto della « auri sacra fames »; donde la categorica disposizione: « Locorum Ordinarii

---

(1) Daremo nei prossimi fascicoli breve commento.

(2) Vedi Cappello, *Summa Iuris*, vol. II, n. 683.

advigilent... ne in cultum divinum... quidquam admittatur turpis quaestus speciem praeseferens », canone 1261, parte I. Ora dai contro-altari, nessuno eccettuato, è impossibile eliminare questa taccia. I pettegolezzi, gli antagonismi, che nascono tra il clero e che dal clero passano tra i fedeli, trovano la loro ragione d'essere, quasi sempre, in un interesse materiale... minacciato. Quindi, come ognuno vede, è uno zelo che guasta, uno zelo che non edifica, ma distrugge.

14. La malattia è di vecchia data, nè la Chiesa ha mancato di alzare la voce e dettare in proposito i suoi salutari rimedi.

Clemente VIII stabilì una distanza di circa *quattro chilometri e mezzo*, perchè si fosse potuto permettere in una chiesa l'istituzione religiosa esistente in un'altra.

La Sacra Congregazione delle Indulgenze, con decreto del 10 gennaio 1893, ordinò che sodalizi dello stesso nome e del medesimo scopo non si potessero erigere che « in distinctis dioecesibus et communitatibus ».

Domandata, per ulteriori schiarimenti sull'estensione della frase « distinctis communitatibus », rispose che con tale nome vanno comprese anche le frazioni d'un medesimo comune, purchè, distinte tra loro, facciano parrocchia a sè (1).

Fu pure domandato partitamente per le città e i grossi villaggi, che formano un solo aggregato: « quae unam tantum constituunt communitatem », se almeno in esse « plures nihilominus erigi possint eiusdem nominis et instituti confraternitates », e la risposta (2) fu negativa, in linea di massima.

Per questo fu concessa agli Ordinari « facultas providendi pro eorum arbitrio et prudentia in singulis casibus, servata tamen in huiusmodi erectione conveniens, eorum iudicio, distantia » (3).

Con le medesime parole, la prescrizione è entrata a far parte del Codice, con il canone 711 (4).

Se dunque si vuole agire a modo, prima di muovere la pedina, si informi il vescovo, e le informazioni che si danno, rispecchino lo stato delle cose, quale è in sè, non quale ce lo rappresentano i nostri desideri.

---

(1) Decreto del 20 maggio 1896.

(2) Ibidem, ad IV.

(3) Decreto del 20 maggio 1890.

(4) I doppioni guastano anche nella medesima chiesa: vedi Decreto del 21 febbraio 1890 e Circolare ai vescovi del 20 maggio 1890. Secondo il Codice, le Confraternite del SS.mo Sacramento e quelle della Dottrina cristiana sono precettive in ogni parrocchia. Canone 711, § II.

Secondo il Cappello non sono soggette alla legge della distanza le Congregazioni mariane, le Figlie di Maria, le Madri cristiane, l'Associazione per la buona morte e quella del Sacro Cuore. *Summa I. C.* vol. II, n. 657–2.

B) 15. Seconda clausola: « dummodo non noceant ministerio paroeciali » (canone 482).

Nessuno v'è che non riconosca il valore e l'importanza di tale restrizione, posta lì a garanzia del ministero parrocchiale.

Sul parroco gravita tutto il governo e la responsabilità di quella parte del gregge spirituale affidato alle sue cure. Molteplice e svariato è il suo lavoro; molti e gravi i suoi doveri; difficile salvare le anime, per cui dagli altri operai, che eventualmente possono trovarsi a lavorare con lui, *nella sua vigna*, deve essere aiutato, non ostacolato. Se le chiese tutte, che s'irradiano nella parrocchia, sorsero per l'unico intento di procurare viemmaggiormente la gloria di Dio, è doveroso e logico coordinarne le attività, subordinate a quella della chiesa madre, che è e deve essere sempre il pernio di tutta la vita spirituale del paese.

16. A sua volta il parroco sarà capo generoso ed equanime e darà tempo e modo a tutte le chiese minori per respirare e vivere, adoperandosi magari per il loro miglioramento materiale e morale. Poichè se pure per qualcuna o anche per tutte è venuta meno quella finalità per cui sorsero ed ebbero tempi di prosperità e di gloria, non si dimentichi che il dritto non ne ha ancora decretata la. . . morte. Sono quindi alberi, che hanno la capacità di. . . fruttificare; conseguentemente meritano rispetto e aiuto. Ricordi ancora il parroco, che avendo il dritto di stabilire lui l'orario delle funzioni parrocchiali, questo deve adattarlo non ai suoi gusti o ai suoi comodi; molto meno deve esso parroco cedere a ripicchi e risentimenti e servirsi di tale facoltà per soffocare o contrariare l'onesto lavoro altrui. Ciò non vogliamo neppure pensarlo. Egli dunque sceglierà e stabilirà per le sue funzioni quell'ora, « quae suo iudicio magis apta sit ad populi frequentationem » (canone 1332).

17. In quest'ora, specie quando in essa cade l'omelia, l'istruzione catechistica, e per analogia una qualsiasi predica, la faccia il parroco o chi per lui, data l'importanza massima che tali opere hanno per la formazione morale e religiosa, in questa ora, dico, tutte le altre chiese debbono tacere, per non distogliere i fedeli dalla parrocchia.

Vuole il Codice: « monendi sunt fideles ut frequenter, ubi commode fieri possit, ad suas paroeciales ecclesias accedant, ibique divinis officiis intersint et verbum Dei audiant » (canone 467, parte II). *Monendi sunt* da chi ? questa opera persuasiva deve compierla il parroco in primo luogo; certo non possono esentarsene tutti i rettori e i cappellani delle altre chiese Lo meditino questo canone e consultino bene la loro coscienza, quando. . . lavorano in senso inverso, quando cioè studiano tutti i mezzi per attirare i fedeli alle loro chiese, a scapito della parrocchia.

18. Ma se pure in queste chiese vi è l'omelia o predicazione similare ? Plaudiamo all'attività del sacerdote, che predica e istruisce il popolo nella sua chiesa. Così facessero tutti ! Ma se il bene delle anime è quello

che muove e spinge al lavoro, si eviti la contemporaneità. Così si offre ai fedeli la comodità per chi vuole, di assistere all'una e all'altra funzione; o di profittare della seconda, se non si è potuto presenziare alla prima.

19. Il parroco non è impeccabile, e nella difesa delle sue attribuzioni può errare, può eccedere. La reazione non si fa aspettare, nè sempre si mantiene nei limiti del giusto. Orbene, quando amichevolmente non si riesce a comporre il dissidio, si ricorra all'Ordinario, come vuole il canone 482.

Questo intervento del superiore lo si provochi a tempo, al sorgere cioè della questione e non quando la discussione dalla sagrestia o dalla canonica è passata in... piazza.

Va da sè che la norma tracciata vale anche per le controversie, che possono sorgere anche tra le stesse chiese minori.

C) 20. Terza clausola: « in ecclesia sibi commissa rector functiones paroeciales peragere nequit » (canone 481).

Quali siano queste funzioni di dritto parrocchiale, ce lo dice il canone 462, ove le troviamo chiaramente elencate, e sono:

a) Collazione del battesimo solenne.

b) Portare pubblicamente, cioè con suono di campane, lumi e seguito di fedeli, la S. Comunione agli infermi.

c) Il Viatico, sia portato pubblicamente che privatamente.

d) L'estrema Unzione.

e) Le pubblicazioni riflettenti la sacra ordinazione e il matrimonio.

f) La celebrazione delle nozze e la relativa benedizione nuziale.

g) Le esequie a norma del canone 1216.

h) La benedizione delle case per la ricorrenza della Pasqua, e quella del Fonte battesimale.

i) Le benedizioni liturgiche solenni.

l) Presiedere e guidare tutte le processioni che si fanno nella sua parrocchia, da qualunque chiesa abbiano origine (1).

21. Conseguentemente ogni sacerdote, in privato, può portare la S. Comunione a quegli infermi che la vogliono ricevere « devotionis causa ». Gli infermi, che già hanno ricevuto il S. Viatico, « perdurante eodem periculo mortis, pluries ex devotione » lo possono ricevere in privato, anche non digiuni, da qualunque sacerdote (2).

Fuori dell'occasione della Pasqua, un sacerdote qualsiasi, chiamato, può benedire una casa nuova, l'abitazione per sposi novelli, un molino, le stalle degli animali e simili.

Quelle benedizioni che richiedono una certa solennità, ad esempio: un ospedale, un edifizio scolastico, una fontana, un ponte, un macchi-

---

(1) Comm. pontificia, Dichiarazione del 12 novembre 1922.

(2) CAPPELLO: *Summa Iuris*, vol. II, n. 510.

nario ecc., solennità che si esplica « cum sonitu campanarum et cantu atque concursu populi », toccano al parroco (1); se poi si fanno privatamente, sia pure con inviti di amici e conoscenti, può compierle un semplice sacerdote.

Lo stesso dicasi per la benedizione dei campi, degli animali ecc., allorchè la funzione avviene con rito privato: cotta e stola, senza ministri o suono di campane (2).

Nessuna eccezione vi è per la benedizione delle candele, delle ceneri e delle palme (3). Non si dimentichi però quanto si è detto sopra per la precedenza d'orario, che vanta il parroco.

La benedizione della puerpera il citato Decreto dei Riti, pur non dichiarandola di stretto dritto parrocchiale, la riserbava al parroco; oggi non più, perchè avendola omessa il Codice nell'elenco specifico del canone 462, a norma del canone 22 deve ritenersi libera.

Le funzioni della Settimana Maggiore non sono di dritto esclusivo del parroco; per cui col permesso dell'Ordinario possono compiersi anche nelle altre chiese od oratorii (4).

In quanto ai funerali facciamo semplicemente notare, che salvo elezione canonicamente fatta per altra chiesa, *in die obitus*, le esequie le compie il parroco proprio del defunto (canone 1216). Nel settimo, trigesimo e anniversario la parte può rivolgersi alla chiesa che a lei piace.

Potestà esclusiva.

22. « Sine rectoris vel alius legitimi superioris licentia saltem praesumpta, nemini licet in ecclesia Missam celebrare, Sacramenta ministrare aliasve functiones sacras peragere » (canone 484).

Questo canone garantisce al rettore la piena ed assoluta padronanza nella chiesa a lui affidata, di modo che anche il parroco, senza licenza di detto rettore, non può in essa chiesa nè dir Messa, nè celebrare matrimoni, nè compiere altre funzioni.

Si fa eccezione per la S. Eucaristia. Quando, a giudizio dell'Ordinario, la chiesa parrocchiale è molto distante, per cui importa grave fastidio accedervi, il parroco può da ogni chiesa prendere la S. Eucaristia per portarla agli infermi (canone 483, parte II).

Anche in questo però v'è una limitazione per il parroco. « Inibi ad normam can. 1265 forte osservatum » aggiunge il detto canone. Devesi cioè in detta cappellania trovarcisi il SS. Sacramento legittimamente

---

(1) Cappello, op. cit., vol. II, n. 518.
(2) Decreto dei Riti 13 gennaio 1893.
(3) Riti: 10 dicembre 1703.
(4) Riti: 10 dicembre 1703.

custodito, magari per *modum actus*; onde non può il parroco, all'infuori di tale ipotesi, per ragione di portare il S. Viatico ad un infermo, *iure proprio*, celebrarvi la Messa e così preparare il Viatico.

Una seconda eccezione è per il battesimo: quando per la distanza della parrocchia, il maltempo o la malferma salute del neonato o altra ragione simile, sarebbe di grave incomodo o pericoloso accedere alla propria chiesa ovvero ad altra fornita di fonte battesimale « *baptismus sollemnis a parocho conferri potest et debet in proxima ecclesia aut oratorio publico intro parociae fines* » (canone 775).

23. Per gli altri Sacramenti o funzioni di qualsiasi genere il dritto non ammette eccezione alcuna. Per cui, se, putacaso, per divozione o comodità, una coppia di sposi amano celebrare il loro matrimonio in un oratorio pubblico, è necessario il permesso del rettore. E se il rettore nega il permesso ?

Il Roberti (1) si prospetta il caso e nelle due ipotesi che nè il parroco nè il rettore voglia rinunziare al suo dritto, conclude: « quod si santer alteri indulgeat, matrimonium in praedicta ecclesia celebrari non potest ». Suggerisce poi al rettore di chiedere all'Ordinario del luogo la licenza in base al canone 1095, parte II « qui (Ordinarius) eam concedendo vel denegando, facile exortum conflictum dirimet ad normam can. 482 ».

Ma in qual modo ? Il canone 482, al quale l'illustre autore rimanda, di chiaro e preciso non stabilisce nulla.

La chiave della soluzione la troviamo nei canoni 1095, parte II e 484. Se il superiore ritiene propendere per il rettore, in virtù del canone 1095 dà al rettore la licenza d'assistere al matrimonio; se prevalgono le ragioni del parroco, a norma del canone 484 permette al parroco di benedire il matrimonio nell'oratorio in parola.

Dice infatti il canone 484: « sine licentia rectoris vel alius legitimi Superioris ». La locuzione è disgiuntiva: il permesso può darlo il rettore o il legittimo superiore. Questo superiore legittimo in parola, secondo i canonisti, tra gli altri, in prima linea è l'Ordinario del luogo (2).

Collazione.

24. A chi spetta nominare e dare l'investitura di tali cappellanie ? È canone fondamentale nella legislazione ecclesiastica che ogni officio, il quale importi « aliqualem saltem partecipationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdictionis » canone 145, parte I « nequit sine provvisione canonica valide obtineri » (canone 147).

---

(1) Vedi: *Consultationes Iuris C.*; vol. I, n. XLI.

(2) Vedi: Cappello, *Summa Iuris*, vol. II, n. 563; Blat, *Commentarium Textus I. C.: De personis*, caput XI, *De rectoribus*.

Col nome di provvisione canonica s'intende la concessione dell'officio fatta dalla competente autorità ecclesiastica e a norma dei sacri canoni. Senza dubbio alcuno officio ecclesiastico è quello del rettore di chiesa: dice Messa, confessa, predica, benedice oggetti sacri e compie tante altre funzioni, di cui già abbiamo fatto cenno abbastanza. Dunque non può tale officio assumersi da sè, nè per volere di chi manchi della debita potestà. Tale potestà, nell'ambito della sua giurisdizione, la possiede l'Ordinario locale (canone 152).

Il Vicario generale, pur essendo compreso sotto il nome di « Ordinarius loci » canone 198, « hac potestate caret, sine mandato speciali » (canone 152).

25. La Chiesa è rispettosa dei dritti altrui, debitamente acquisiti, a norma del noto aforisma giuridico: « indultum a iure beneficium non est alicui auferendum » (1); perciò nello stabilire la regola generale: spettare all'Ordinario locale la facoltà di conferire liberamente tutti gli uffici ecclesiastici esistenti nel suo territorio, canone 152, appone la clausola: « nisi aliud probetur ».

Da questo ne deriva:

a) Se l'oratorio è di dritto patronato, il patrono presenta il sacerdote e il vescovo approva e concede l'investitura (canone 1455 e 148).

b) Se appartiene a una confraternita, la quale per privilegio o in virtù degli statuti gode del dritto di elezione, allora la confraternita elegge e l'Ordinario conferma (canoni 148 e 480).

c) Se la chiesa appartiene a suore, istituti di educazione, ospedali, carceri, congregazioni laicali, questi, a norma dei propri statuti o secondo la consuetudine eleggono, nominano o presentano il soggetto, e il vescovo, a seconda dei casi, approva o conferma.

d) Quando poi la chiesa dipende da una religione esente, il rettore, nominato dal superiore religioso, deve essere approvato dall'Ordinario (canone 480).

26. Questo dritto di presentazione, di nomina e di elezione non vincola la volontà dell'Ordinario, in modo che questi debba assolutamente approvare l'operato del patrono, della confraternita ecc. Il candidato: eletto, nominato o presentato deve avere quelle qualità che lo rendono idoneo a coprire quel posto, per cui possa disimpegnare il suo officio con decoro e profitto delle anime e con soddisfazione del pubblico (canoni 149, 1463).

Tale giudizio sull'idoneità dell'aspirante è riservato unicamente all'Ordinario, il quale, all'uopo, se del caso, può sottoporre il candidato anche ad un esame, come prescrive il citato canone 149.

---

(1) *Reg. iuris*, XVII.

27. A sua volta l'Ordinario deve tenere di mira il bene spirituale dell'ente e agire con discrezione e prudenza: e se trova nel soggetto quel tanto di doti intellettuali e morali, che, umanamente parlando, lo fanno apparire adatto a coprire quella carica, senz'altro approva e conferma la nomina o l'elezione fatta (canone 149).

Quando gli eletti, nominati o presentati sono in più, l'Ordinario « omnibus perpensis », deve preferire colui, che, a suo giudizio, reputa il più idoneo « sine ulla personarum acceptione », canone 153, parte II, mettendo cioè da parte ogni sentimento umano di antipatia o simpatia, d'avversione, di raccomandazione ecc. (1).

Certo, l'Ordinario in questo suo apprezzamento non è infallibile, può sbagliarsi, onde chi se ne sente aggravato, soprattutto quando si vede che la via, segnata dal dritto, non è stata seguita e la nomina presenta qualche vizio di forma, può impugnare l'operato dell'Ordinario, che « per sententiam a legitimo superiore irritari potest » (canone 153, parte III).

Tuttavia quest'arma di *ricorrere* è meglio, se non sempre, nella maggior parte dei casi, lasciarla nel... fodero. Più in là ne diremo le ragioni.

28. Sappiasi che l'Ordinario per facoltà « in iure fundatam » può liberamente conferire tutti gli offici e i benefizi esistenti nella sua Diocesi (canone 152), per cui chi contro tale dritto comune ha ragioni da far valere, deve dimostrarlo; in caso contrario, la presunzione favorisce il vescovo, sempre.

Nella fattispecie i documenti che fanno fede, sono le tavole di fondazione, gli statuti, qualche rescritto pontificio o vescovile, la consuetudine vigente ecc.

Quando ci troviamo dinanzi ad una chiesa incastrata nel palazzo gentilizio d'un signore del luogo, ovvero eretta nella proprietà *et quidem* nelle adiacenze del *casino* (2) di Tizio o di Caio, in nessun modo può contestarsi il *ius patronatus* al proprietario.

Sulle chiese di ex-conventi e di ex-case religiose, che per le leggi eversive sono passate alle dipendenze dei Comuni relativi, poichè l'ingiustizia e la violenza non sono e non possono essere fonti di dritti, salvo

---

(1) Vedasi pure canone 1466 § III. Ricordiamo pure qui che rigettata la nomina, ricade sull'ente morale il dritto di procedere a una nuova relazione, presentazione ecc. Se poi neppure questo secondo « idoneus repertus fuerit, ecclesia... pro eo casu fit liberae collationis », canone 1465. Può tuttavia l'interessato interporre ricorso alla S. Sede, avendo dieci giorni di tempo « a significatione recusationis ». Ivi.

Questo veramente il diritto lo stabilisce per il « patrono »; nulla dice nel caso di elezione o presentazione da parte di altri enti; ma per analogia, canone 22, vale il dispositivo del canone 1465.

(2) Così da noi si chiama volgarmente l'abitazione rurale estiva dei ricchi, o da questi passati poi nelle mani di... contadini arricchiti.

posteriore sanatoria venuta da parte della legittima autorità, quella specie di patronato che spesso detti Comuni hanno esercitato su di esse o che ancora esercitano, è un abuso.

Non sono quindi da lodarsi quei sacerdoti, che si avvantaggiano delle anormali condizioni politiche d'un luogo, e per questo assecondano l'autorità civile e non l'autorità ecclesiastica.

Sarà opportuno per loro considerare e meditare questi aforismi della sapienza giuridica:

I. « Non firmatur tractu temporis quod de iure ab initio non subsistit ». Regolamento XVIII.

II. « Quae contra ius fiunt debent utique pro infectis haberi ». Regolamento LXIV.

Il contenuto di questi principii giuridici, sotto altra forma, è entrato nel Codice, attraverso il canone 166, il quale dichiara « ipso iure invalida », quindi senza bisogno d'ulteriore dichiarazione, quell'elezione, nella quale, contrariamente a quanto stabiliscono i sacri canoni, si fossero, in qualunque modo, immischiati i laici.

29. Peggio si comporterebbe quel sacerdote, che, forte dell'appoggio del Comune, ostacolasse l'esercizio delle sue funzioni all'eletto dal vescovo. Che se pure, per poco, sfuggisse alla pena « latae sententiae » riservata al Romano Pontefice « speciali modo », comminata contro coloro « qui impediunt directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae » (1) sarebbe però passibile di altre pene « ferendae sententiae » per parte dell'Ordinario.

Libera collazione.

30. Quando la chiesa od oratorio non soggiace ad alcuna delle restrizioni, di cui sopra, abbiamo allora la collazione libera, vale a dire l'Ordinario l'affida a chi egli meglio crede. Il suo giudizio però non lo formula così a vanvera, ma lo fonda sempre su quei criteri voluti dal dritto, che mirano invariabilmente al bene delle anime. Diversamente ne è responsabile verso Dio con la sua coscienza.

Spesso il giudizio del superiore non combacia con quello dei sudditi interessati e la scelta, come del resto avviene in tutti i casi consimili di questo mondo, suscita e lascia dietro di sè una scia di malumori, non tanto facile a sparire. Gli è che non ci si intende sul significato di quel « magis idoneus » di cui parlano i canoni.

31. Ordinariamente chi aspira ad un posto qualsiasi crede di possedere tutte quelle prerogative che lo rendono adatto a coprire quell'ufficio. Crede pure che le benemerenze non gli manchino nemmeno. Fin

---

(1) Cappello, *De censuris*, n. 91, edizione 1919.

qui nulla di male; anzi approviamo, poichè se difettasse nell'uomo questo senso di attitudine e di. . . benemerenza, nessuno mai muoverebbe un passo in avanti.

Il guaio viene quando a questi nobili sentimenti si accoppia l'illusione che i meriti propri e le proprie qualità sono superiori a quelle di tutti gli altri; per cui un'esclusione. . . disturba. Quanto gioverebbe ricordare il noto adagio: « *Nemo iudex in causa propria* » ! Per non cedere al risentimento e all'ira, si tenga sott'occhio quanto appresso:

a) Gli elementi di giudizio che possiede il superiore, non li ha il suddito; egli è simile a colui che sta in cima a un colle: vede un panorama che sfugge agli occhi di chi sta al piano.

b) Quello che sa il superiore, e le ragioni che lo piegano nel senso opposto al nostro, il superiore non può dirle, ne è tenuto a dirle a chi nessun dritto ha di saperle.

d) A volte deve prevalere *il grado di coltura*, a volte *il grado di bontà*; qui ci saranno *meriti da premiare*, là *un pericolo*, *uno sconcio da evitare*.

e) Non raramente il bene delle anime e della parrocchia intera esigono che si tenga conto di circostanze, che, pur essendo estranee alla natura dell'ufficio in questione, tuttavia in quel caso specifico hanno peso e non si possono trascurare.

Si meditino un po' queste parole: « Conditiones temporum, locorum, rerum aut personarum aliquando suadebunt ut in casu particulari praeferatur aliquis in se minus idoneus, praetermisso eo qui esset de se magis idoneus » (1).

32. Ci pare di avere spiegato quell'enigma, per cui, egregio lettore, la tua *laurea* o le tue *lauree*, oppure i tuoi quindici e venti anni di lodevole servizio prestati a quella data chiesa, all'insegnamento nel seminario, all'Azione cattolica ecc. ecc., potrebbero in un dato caso essere un. . . peso morto e non valevoli quindi a spianarti la via a quel posticino, che poi. . . poi, in fin dei conti, non è mica tanto lusinghiero. Ricorri in alto per far valere i tuoi dritti ? Non caveresti un ragno dal buco non solo, ma la tua posizione ne verrebbe peggiorata.

— Allora la giustizia non vi è e non deve trionfare ?

— Piano ! Prima di tutto vi è chi fa giustizia; libera è la via d'accesso al suo tribunale; non pochi i mezzi per ottenerla, se però buone e sode ragioni sono a sostegno del tuo dritto. Se poi la tua causa manca di base, tu abbai alla luna. Se ritorni col pensiero a quanto sopra abbiamo esposto, non ti sarà difficile persuaderti che la tua causa non è poi. . . giusta, specialmente, se passato il bollore del primo risentimento, a mente più calma, rifletterai meglio sui casi tuoi.

---

(1) Maroto, *Institutiones I. C.*, tomus II, n. 590.

Allora sarebbe il caso di « quieta non movere », perchè questa del far ricorso all'autorità superiore è un'arma pericolosa. Litigando con i superiori è lo stesso che camminare sopra un piano molto inclinato, ove è molto facile sdrucciolare.

Mi spiego meglio. Nelle varie fasi del litigio è molto e molto difficile conservare quella perfetta padronanza di sè, che in simili occasioni sarebbe indispensabile. Non si tiene presente, che le parti in causa non sono di pari grado, per cui quando sorge un intoppo, una contrarietà, che aumentano la pressione interna, già di per se stessa elevata, ne viene fuori l'ira a grandi sbuffi, i quali annientano quel po' di ragione, che sull'inizio poteva militare a nostro vantaggio. Donde la saggezza di questo principio: questionando col superiore, s'incomincia coll'aver ragione, si finisce coll'aver torto, perciò è meglio tacere.

33. Il peggio è che scivolando su questo piano inclinato, è difficile fermarsi a metà strada, si va in fondo valle, ove. . . non si rimane incolumi. Un argomento di più dunque per stare quieto.

Tutt'al più se nell'elezione o nomina c'è stato un vizio di forma; se l'eletto manca d'uno di quei tali requisiti voluti dalla legge comune o particolare, se il gravame patito ha origine dagli esaminatori, il ricorso può. . . andare avanti e avere buon esito. Ma risentirsi e fare la voce grossa contro il superiore che tra i ritenuti idonei ha scelto chi ha voluto, è un ignorare la legge e appellarsi equivale. . . al micidiale piano inclinato, di cui sopra.

Circostanze di fatto.

34. Ai nostri giorni, per la deficienza numerica del clero, accade, quasi comunemente nella nostra regione, che in parrocchia ci sia il solo. . . parroco. Di conseguenza egli officia tutte le chiese esistenti nel suo territorio e si moltiplica per soddisfare alla men peggio i bisogni spirituali del popolo.

Questa necessità, come è logico, non costituisce per il parroco alcun dritto, nè, per lungo andare, crea un titolo di parrocchialità e quindi di soggezione di dette chiese alla parrocchiale.

In altri termini non può parlarsi di « prescrizione ». A prescindere da ogni altra considerazione qui mancherebbe la buona fede, la quale, secondo alcuni consisterebbe nel criterio del possessore di ritenersi padrone di ciò che possiede; secondo altri nel giudizio prudente per cui uno ritiene di possedere giustamente la cosa senza lesione dei dritti altrui (1).

Seguasi l'uno o l'altro criterio, nella nostra fattispecie, è inconcepibile nel parroco alcuno dei due stati d'animo. Nell'assumere un oratorio

(1) Sebastianelli, *Praelectiones I. C., De rebus*, n. 392.

esistente nell'ambito della sua cura, in nessun modo poteva pensare lo facesse, perchè dipendente dalla parrocchia e quindi « iure proprio ».

35. Gli è tanto vero, che quando in parrocchia è sopraggiunto un secondo sacerdote, subito gli si è fatto largo. Non solo, ma là ove i sacerdoti sono in più, è costume intendersela, si e no, col parroco, e combinano tutto in famiglia. Ancora, premesso, se mai, l'accordo con il priore o procuratore, cambiano e scambiano cappellanie a loro talento. Prova evidente questa dell'indipendenza di tali chiave.

In ogni modo, nel dubbio fosse o no filiale della parrocchia una qualsiasi chiesa, in mancanza di prove, la presunzione favorisce l'indipendenza, e sul parroco cadrebbe l'onere di provare il contrario.

36. Giuridicamente cosa bisogna dire di tali autoinvestiture? Sarebbero nulle (canone 147, § I); ma se la Curia tace e lascia correre niente di male; tuttavia per premunirsi contro qualche brutta sorpresa è sempre meglio sollecitare la conferma con la nomina ufficiale di rettore vero e proprio.

Ci sia o non ci sia questa sanatoria, l'Ordinario può, quando c'è una giusta causa, rimuoverlo (canone 486). Contro il provvedimento è aperta la via del ricorso a Roma in devolutivo non in sospensione (canone 192, § III).

Potestà dell'Ordinario.

37. Come ampiamente abbiamo dimostrato, nella provvisione canonica dei rettori e cappellani, qualunque sia il modo, l'ultima parola spetta sempre all'Ordinario; però non sempre ha mano libera: il dritto di presentazione, di nomina e di elezione limitano sempre la sua volontà. Conseguentemente, venendo al sodo della nostra questione, non potrebbe non ledere la legge e la coscienza propria, se attribuisse tali chiese, soggette a dette servitù, al parroco, senza il previo consenso degli aventi causa.

Quelle rettorie, che non soggiacciono ad alcuna servitù, l'Ordinario può darle a chi vuole; onde se a suo parere il parroco è il soggetto « magis idoneus », al parroco può affidarle. Tuttavia, poichè l'Ordinario *deve* basare il suo giudizio sulle circostanze di tempo di luogo e di persone. queste circostanze non sempre militano a favore del parroco. Per cui, se teoricamente l'Ordinario le rettorie di libera collazione potrebbe affidarle tutte e indistintamente al parroco, *praticamente non può farlo sempre, quando in parrocchia ci siano altri sacerdoti.*

« Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt », diceva S. Paolo (1); crediamo di non andare errati, se diciamo che tali parole stanno bene anche sulla bocca del vescovo. Quel diritto che « sic et simpliciter » nessuno contesta all'Ordinario, nell'esercizio viene a trovarsi di contro

(1) *I Cor.*, VI-12.

a talune restrizioni o difficoltà, dalle quali un retto governo impone di non allontanarsi; per cui in coscienza non può dirsi: tengo facoltà di fare questo e lo faccio.

A volte si può, anzi si deve favorire il parroco per ragioni particolari, e si favorisce, ma quel provvedimento che in quelle date circostanze è ragionevole e giusto, non è sempre tale, appunto perchè la cornice delle circostanze muta aspetto.

Esprimendoci più chiaramente diciamo: Finchè il provvedimento è eccezione, e per giunta eccezione che si restringe nella breve cerchia di casi sporadici e isolati, in quanto cioè si affida al parroco questa o quella sola chiesa, nulla di male c'è; ma se al parroco si vogliono dare tutte le chiese, quando in parrocchia esistono altri sacerdoti, e il provvedimento, così come principio, si estende a tutta la diocesi, diciamo subito che *tale criterio non è ammissibile per molte ragioni.*

38. I. – *Urta contro il diritto:*

a) Il Codice riconosce ai rettori di chiesa una personalità giuridica vera e propria con relativi diritti e doveri, con piena e assoluta indipendenza dal parroco, soggetti direttamente e solo all'autorità dell'Ordinario. Consacra loro un apposito capitolo, e quando l'occasione si presenta, si riferisce loro qua e là con molti richiami (1).

Nel caso in parola, e il capitolo XI *De ecclesiarum rectoribus* e quanti altri canoni parlano di loro, varrebbe lo stesso che depennarli, perchè sorpassati e fuori uso.

b) Il canone 153 vuole che i benefizi e gli uffici vengano distribuiti tra i chierici, purchè abbiano quelle qualità « quae a iure communi vel particulari aut a lege fundationis ad id officium requiruntur ». Ora è credibile che tolto il parroco, nessun sacerdote, in parrocchia, quando ce ne sono, possa trovarsi idoneo a coprire l'ufficio di cappellano ?

c) Ancora il Codice esplicitamente stabilisce: « Nemini conferantur duo officia incompatibilia » (canone 156). Questa incompatibilità nasce da due capi: 1° quando i due offici non si possono disimpegnare a dovere (canone 156, § II); 2° quando la dote d'un solo officio è sufficiente all'onesta sostentazione dell'investito (canone 1459).

39. Questa duplice incompatibilità fa capolino nel caso nostro.

A) *Incompatibilità d'oneri.* Non è certamente fisica nello stretto senso della parola, ma vi si avvicina di molto.

Molteplici e vari sono gli impegni e le fatiche, che già pesano sul parroco, in quanto parroco; aggravarlo con altre mansioni, che altri possono magnificamente disimpegnare, è lo stesso che volerlo distrarre da obblighi ben più gravi, con grande pregiudizio delle anime, a lui affidate.

Sia pure laborioso e instancabile il parroco, sia pure armato di

(1) Vedansi, ex. g., i canoni 1182; 1536; 1185; 1176; 1549, ecc.

tutta la buona volontà, non è facile chiudere la bocca a. . . certi lamenti. Nei giorni festivi – e qui parlo per lunga esperienza personale – il parroco è impegnato come in una grande battaglia campale: Messa parrocchiale, spesso binata, battesimi, confessioni, omelia, catechismo agli adulti, assemblee di azione cattolica, carte matrimoniali, atti notori, ecc.

Abituato male o no, il fatto è che il nostro popolo di campagna tutti i bisogni religiosi li rimanda alla domenica, per la ragione evidente di non sacrificare una giornata di lavoro.

Che più ? Tizio e Caio sono ammalati e ammalati da più tempo, veh ! quando mandano i parenti per il S. Viatico ? la domenica.

Questo cumulo di lavoro svariato, che non è possibile decongestionare, avviandone qualche parte sul binario dei giorni feriali, porta quasi sempre al sacrifizio d'un dovere parrocchiale: d'ordinario ci vanno di mezzo l'omelia e l'istruzione catechistica agli adulti, per la cui omissione nessuno. . . reclama.

E ciò avviene quando il parroco fa solamente il parroco ! Se me lo create rettore o cappellano di altre chiese per necessità fisica deve fare strappi ben più ripetuti ai suoi doveri pastorali, perchè è proprio la domenica, che le confraternite e cappellanie reclamano la sua presenza e la sua opera.

Sulla bocca del parroco in genere dovrebbero risuonare continuamente quelle parole di Gesù Cristo: Io sono venuto per le pecorelle di Israele, e non è giusto togliere dalla bocca dei figli il pane e darlo ai cani.

Nè ragionevolmente si potrebbe insistere per le « briciole », perchè, nella nostra ipotesi, ai bisogni delle « Cananee » possono sopperire i sacerdoti locali.

B) *Incompatibilità economica.* Per presunzione « iuris et de iure » specialmente là dove c'è stato l'intervento del Governo civile col suo supplemento di congrua, il beneficio parrocchiale è sufficiente all'onesta sostentazione del titolare. Quindi è superfluo fare convergere su di lui i proventi, piccoli o grandi che siano, di altre chiese.

30. II. – *Urta contro la giustizia distributiva.* Perchè accentrare tutto nelle mani del parroco e lasciare inoperosi tanti lavoratori, che nella vigna del Signore potrebbero fare del bene ? Non solo: anch'essi hanno dritto a vivere; si concedano loro almeno le briciole della mensa.

Di più, spesso si fa appello al loro ministero, se non in virtù d'una legge vera e propria, che non c'è, a nome della carità, e questa carità lo chiama e lo pone in certi frangenti, nei quali, per dovere, deve cacciarsi il solo parroco. E perchè, se non a nome d'una legge divino–positiva, contenuta nelle parole del Vangelo: « dignus est operarius merce sua », almeno a nome della stessa carità non si deve loro offrire un minimo di remunerazione, contenuto in una rettoria ?

40. *Il sistema pregiudica* anche al retto svolgimento del ministero parrocchiale, con danno delle anime; l'abbiamo accennato abbastanza più sopra, e, data la sua evidenza, non crediamo aggiungere altro.

Le ragioni dell'Ordinario.

41. L'Ordinario in questione giustifica il provvedimento col pensiero di dare via libera al ministero parrocchiale ed eliminare ogni possibile contesa tra parroci e rettori di chiese.

Nobile l'intento, ma non così il mezzo, il quale, come già si è visto, è antigiuridico. Potrebbe essere anche superfluo, poichè ad eliminare l'inconveniente ha già provveduto il Codice. Esso salvaguarda – e quanto – e la supremazia della Parrocchia, e l'esercizio del ministero pastorale. Mentre ha bene definito l'ambito della giurisdizione dei parroci, non ha mancato di inalveare tra solide dighe le attribuzioni dei rettori. Infine determinando certe interferenze tra gli uni e gli altri, ha fatto sì che il parroco trovi nel rettore più che un avversario, un amico, un cooperatore.

Con ciò saranno eliminati tutti i soliti litigi? Non lo crediamo di sicuro. Queste spine ci saranno sempre; ma vi è pure chi è sempre pronto ad estirparle. Ove il parroco e il rettore non riescono ad intendersela amichevolmente, provvede d'autorità il vescovo (canone 482).

Obiezioni.

42. Contro quanto abbiamo detto nei numeri 38, 39 e 40 si obietta: il parroco potrà tenere per sè una, due cappellanie, ma poi... per le altre deve assolutamente far posto ai sacerdoti della sua parrocchia. Verissimo. Ma intanto egli già avrà messo le mani su questa o quell'altra congrega più redditizia, vero? Con ciò permangono immutabili le ragioni d'incompatibilità sopra esposte.

E se altre cappellanie, disponibili per i sacerdoti in sopranumero, mancassero, la giustizia distributiva, è sempre lesa.

Fingiamo un'altra ipotesi non tanto facile ad avverarsi: che cioè il parroco nulla prenda per sè, o che generosamente provveda prima a situare i sacerdoti della sua cura; e poi se c'è margine...

Va bene, ma questo parroco spinge la sua generosità al segno, che al sacerdote, al quale affida una chiesa lasci la piena libertà e indipendenza, quell'indipendenza e quella libertà che è consacrata nel Codice? (1). Stentiamo a crederlo.

Concede le rettorie, ma dimezzate nei diritti e nei privilegi e con l'aggravio di altri oneri. Là si riserba il diritto di intervento nella festa,

1) Vedi soprattutto i canoni 482 e 485.

qua vuole lui amministrare le rendite. Con un sacerdote subordina la concessione ad un servizio da prestarsi in parrocchia: confessare e catechizzare i fanciulli, con un altro pattuisce l'assistenza ai moribondi e l'associazione funebre, e via dicendo.

43. Chi non vede in questo una « diminutio capitis » della dignità sacerdotale? Ma i sacerdoti, si ribatterà, i sacerdoti liberamente s'addossano questi impegni, liberamente accettano la cappellania... decapitata. Accettano, perchè, per vivere, non possono fare diversamente, ma Dio solo sa le recriminazioni alle quali si abbandonano in pubblico e in privato! E purtroppo i lamenti e le critiche non feriscono il solo parroco, mirano anche più in alto; e a poco a poco creano un disagio peggiore di quello che si voleva evitare.

Infatti questi oneri imposti e assunti... liberamente, al principio si disimpegnano così, così. Poi a mano a mano che nella mente degli interessati s'avanza l'idea dell'ingiustizia o del sopruso patito, subentra il collasso, e da qui richiami e minacce, alle quali si reagisce, come le circostanze consigliano. Onde i litigi e le controversie scandalose cacciate dalla porta, rientrano più vivaci dalla finestra.

Conseguenza logica: gli appelli al vescovo e alla sua curia si raddoppiano, si moltiplicano, per cui, ad ogni momento, il superiore deve fare sentire il peso della sua autorità, più di quanto il parroco e il rettore, l'uno indipendente dall'altro, lavoravano ciascuno nella propria chiesa.

Tutto dunque consiglia a un ritorno all'antico, allo « statu quo ante », ripigliando il vescovo il diritto di nominare lui direttamente i rettori di chiese, indipendenti dall'autorità del parroco, e soggetti solo all'autorità dell'Ordinario, secondo le disposizioni del Codice.

Canonico dott. Luigi Cozza.

RECENSIONI

Diekamp Fr., *Theologiae dogmaticae manuale.* Voluminis III, pars II, *De Gratia Christi.* Volumen IV, *De Sacramentis... et De Novissimis.* Desclée et Socior., Romae.

Non ha davvero nociuto a quest'opera l'essere stata dettata originalmente in tedesco, per i tedeschi dal valente professore dell'Università di Münster e l'esser poi stata tradotta dal chiaro P. Adolfo M. Hofmann, O. P., in discreto latino, per renderla accessibile anche fuori. L'essere stata dettata in tedesco per i tedeschi ha destato nell'animo dell'autore la preoccupazione di permeare dei principii tomistici la società anche laica del suo tempo e della sua patria; di qui una certa spigliatezza pur non disgiunta mai dal più severo rigore scientifico; di qui la copia di indicazioni bibliografiche anche non consuete ad altri manuali, e quella fioritura spontanea di questioni, alle quali il Maestro dà sempre soddisfacente risposta. I laici tedeschi che avranno seguito queste lezioni o leggeranno questi volumi si sentiranno via via non solo conquistati alla verità

teologica, ma anche all'alito mentale della Scuola, che contemperando bellamente speculativa e positiva, sa assicurare allo spirito i più sicuri risultati nella ricerca del vero e le più tranquillanti certezze.

D'altra parte la traduzione in latino, fatta con tanta cura e con tanta competenza par quasi avvii maestri e studenti delle scuole ecclesiastiche all'interessamento e alla comprensione delle esigenze spirituali più diffuse e più sentite nel pensiero moderno. Compito arduo invero, ma quanto mai urgente, questo, per la scuola cattolica. Al quale crediamo giovi bene questo manuale, di cui sono usciti finora, nella versione latina, oltre ai volumi sopra indicati, anche il I: *Introductio, De Deo Uno, De Deo Trino* e il II: *De Deo Creatore, De Redemptione per Jesum Christum.*

Non mancheremo di segnalare la prima parte del III appena sarà uscita.

P. Cosmas Sartori, O. F. M. *Enchiridion Canonicum.* Ed. V, 1935. — L. 8.

Ecco un'operetta che forse senza pretese torna assai utile, come mostra il succedersi delle edizioni; bisogna proprio dire che *crescit eundo*, anche di mole; infatti questa quinta edizione che raccoglie sotto il numero del canone corrispondente le risposte date dalla Santa Sede ad interpretazione del *C. I. C.*, dal 1917 al 1935, si stende in ben 336 pagine, compreso l'indice alfabetico in fine. Ce ne felicitiamo col valente e diligente A. e formuliamo l'augurio che veramente l'*Enchiridion crescat eundo.*

Can. L. Blin, *Studio sul Direttorio spirituale di S. Francesco di Sales.* — L. 24.

Il can. Blin, cappellano della Visitazione di S. M. di Le Mans ha dettato per le Religiose affidate alle sue cure spirituali questo commento al Direttorio dato dal Santo Dottore alle sue Visitandine. La Rev. Madre Superiora di Jalò (Brescia) ne ha curata la prima traduzione italiana autorizzata, in un volume di 870 pagine di testo, arricchito di una lettera del Vescovo di Le Mans all'A. e di una di Mons. Tredici, vescovo di Brescia, alla traduttrice. Non uno dei soliti manualini, ma un'opera degna di alta considerazione: studia infatti l'A. passo passo i singoli canoni del Direttorio, facendo tesoro non solo di quella lunga esperienza (di oltre 25 anni ormai) che gli ha consentito di compenetrarsi dello spirito del S. Fondatore, ma dei suoi particolari studi ascetici e dell'uso della vita moderna, la cui conoscenza è qui opportunamente tesoreggiata.

Per questo il presente studio sarà preziosa guida non solo ai maestri di spirito, ma ai sacerdoti tutti, chè tutti, lo abbiam detto più volte, debbono essere educatori e santificatori di anime, ed a quanti cercano, per conto loro, un orientamento degno della loro stessa vita.

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16